

DECRETO 7 dicembre 2017

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)

Giovanni Turriziani

Veterinario I.p.

www.anvaz.org



Contesto attuale delle produzioni zootecniche

Normative vigente

- Pacchetto igiene
- Condizionalità
- Reg. UE 429/16
- Reg. UE 625/17
- Ricetta elettronica
- Mod. 4 informatizzato (ICA)

Situazione attuale

- Globalizzazione delle merci: **competizione**
- Movimentazione persone, animali e cambiamenti climatici: **aumento e nuovi rischi sanitari**
- Nuove richieste del consumatore: **adeguamento agli standard richiesti**
- Prezzo dei prodotti: **necessità e possibilità di accrescere il valore aggiunto**
- Contraffazioni: **maggior necessità di controlli e certificazioni**
- Certificazione delle filiere e “Sistema Paese”: **necessità di aggiornare ed estendere le competenze veterinarie**
- Tecnologie in zootecnia: **rischiano di ridurre il valore economico della nostra professione tradizionale**
- Nuove professioni nel settore della sicurezza alimentare

Parole chiave

- **Consumatore:** al centro dell'intero quadro normativo. Condiziona le regole del mercato con richieste rivolte alla qualità e salubrità dei prodotti (per es. ricchi in sostanze antiossidanti, o antibiotic free, ecc.), salute e benessere degli animali, sostenibilità ambientale
- **OSA:** **RESPONSABILE UNICO** della qualità delle produzioni immesse sul mercato le cui regole di competizione sono quelle precedentemente citate.
- **Controlli ufficiali:** servono a valutare il rispetto delle norme di riferimento della produzione primaria (**OBBLIGATORIO**) e il diritto delle aziende produttive ad avere accesso ai fondi europei (PAC e PSR)
- **Supporti:** tecnici ed economici
 1. **Veterinario aziendale:** ruolo del VA come consulente. **FACOLTATIVO**
 2. **Condizionalità:** PAC e PSR. La Pac si ottiene con il rispetto dei CGO (criteri di gestione obbligatori) e sono fondi erogati direttamente dalla UE. I Psr finanziano le aziende in funzione degli indirizzi produttivi delle diverse Regioni e sono perciò maggiormente mirati ad obiettivi specifici. Per molte misure, l'accesso ai finanziamenti è condizionato dall'adozione di procedure che estendono i CGO
- **Organi di controllo:** SSN ed AGEA attraverso lo strumento delle check list

Basi normative:

- Reg. UE 429/16

stabilisce le norme per la prevenzione ed il controllo delle malattie trasmissibili agli animali ed all'uomo. Il rapporto tra il benessere e la salute degli animali, tra la salute animale e quella umana e quanto entrambi siano determinate da una buona qualità dell'ambiente*. Assimila la AMR alle zoonosi, occupandosi inoltre di stilare un nuovo elenco di malattie soggette a denuncia, superando il vecchio Reg. di P.V. del 1954.

- Reg. UE 625/17

riguarda il sistema dei controlli ufficiali, in qualche modo unificando concetti espressi in varie norme nel "pacchetto igiene" ed estende il controllo ufficiale ai fitosanitari ed alle corrette prassi agronomiche. Introduce inoltre la definizione dei motivi della riservatezza degli esiti dei controlli ufficiali e la possibilità e modalità di contestazione dell'attività di controllo da parte dell'Operatore.

modalità' e frequenza dei controllo in funzione della valutazione di rischio.

A PAGAMENTO!!!

- *Condizionalità: salute e benessere animale, ambiente

- il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”, che istituisce, all’articolo 12, la Banca Dati Nazionale informatizzata delle anagrafi zootecniche;
- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed, in particolare, l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 4, concernenti gli obblighi degli operatori del settore alimentare di informativa e di collaborazione nei confronti delle autorità competenti; (tracciabilità e gestione del rischio)

il **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, che prevede che gli operatori del settore alimentare (OSA) che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere, in particolare, le registrazioni di cui all'Allegato I, parte A, punto III: **“Tenuta delle registrazioni”**, punti 7, 8 e 10, riguardanti:

- - l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di tenere e conservare le **registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli** e di mettere a disposizione delle autorità competenti le pertinenti informazioni relative a tali registrazioni, a richiesta;
- - **le informazioni che devono registrare** gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari di origine animale;
- - la possibilità per gli operatori del settore alimentare di farsi **assistere nella tenuta delle registrazioni da altre persone, tra le quali i veterinari**;

il [Regolamento \(CE\) n. 853/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, ed in particolare l'allegato II, Sezione III, che prevede l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione **delle Informazioni sulla Catena Alimentare (ICA)** relative agli animali che devono essere macellati, tra cui **anche "il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza"**;

il [Regolamento n. 882/2004/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 3, che **prevede l'obbligo per le autorità competenti di effettuare i controlli ufficiali periodicamente, in base alla valutazione del rischio, tenendo conto tra l'altro dell'affidabilità dei controlli eseguiti nell'ambito dei sistemi di autocontrollo**, e l'articolo 27, paragrafo 6, che prevede che gli Stati membri possono eseguire i controlli ufficiali con frequenza ridotta o ridurre l'importo delle tariffe per i controlli a carico degli operatori del settore alimentare in considerazione dei sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità attuati dagli stessi operatori nei propri stabilimenti;

[Viene sostituito dal Reg. UE 625/17 che rafforza i concetti](#)

il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, concernente il **divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica**, tireostatica e delle sostanze beta agoniste nelle produzioni animali, che all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15 disciplina le registrazioni da effettuare a cura dei veterinari;

il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai **controlli in materia di sicurezza alimentare** e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" ed, in particolare, l'articolo 2 che **individua le autorità competenti**;

l'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano", che prevede che con decreto del Ministro della salute, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

- è definito, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza;
- sono definiti gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale;
- sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità ed i relativi requisiti professionali e di specifica formazione del veterinario aziendale, che devono essere correlati all'attività da svolgere;

l'articolo 102 del Regolamento UE 429/2016 che, al paragrafo 4, prevede la possibilità per gli operatori di essere esonerati dall'obbligo di conservare la documentazione in merito ad alcune delle informazioni riportate al paragrafo 1, qualora l'operatore interessato: a) abbia accesso alla banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 109 e la base dati contenga già tali informazioni; b) disponga delle informazioni aggiornate inserite direttamente nella banca dati informatizzata; (anagrafe, misure biosicurezza, dati mortalità, esiti visite sorveglianza art.25, trattamenti, ecc.)

il Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”), con particolare riguardo ai seguenti articoli:

- articolo 10: *Responsabilità per la sanità animale e misure di biosicurezza*, che prevede che l’applicazione delle misure di biosicurezza è sotto la responsabilità diretta dell’operatore, assieme all’uso prudente e responsabile del farmaco veterinario e delle buone pratiche di allevamento;
- articolo 24: *Obbligo di sorveglianza degli operatori*;
- articolo 25: *Visite veterinarie per la salute animale*, che introduce l’obbligo per tutti gli operatori di sottoporre a visita veterinaria gli stabilimenti di cui hanno la responsabilità in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione;
- articolo 26: *Obbligo di sorveglianza dell’autorità competente*, paragrafo 3 che prevede, ove possibile e opportuno, che l’autorità competente *si avvalga dei risultati ottenuti dalla sorveglianza condotta dagli operatori e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale* in conformità rispettivamente agli articoli 24 e 25;
- articolo 27: *Metodologia, frequenza e intensità della sorveglianza*, che dispone che l’organizzazione, compresi i mezzi e la frequenza e l’intensità dell’attività di sorveglianza, *tenga conto della sorveglianza condotta dagli operatori a norma dell’articolo 24 e 25*;

Chi è il Veterinario Aziendale

- Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 è un medico veterinario, **libero professionista**, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale.
- ha partecipato in ambito ECM ad un **corso di formazione** per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (mis. Transitorie), comma 2 (**entro 12 mesi dall'incarico**)
- non è in condizioni che configurino un **conflitto di interessi**
- **non svolge attività a favore di imprese** che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

Cosa fa il Veterinario Aziendale

- fornisce informazioni ed assistenza all'operatore affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi
- assicura il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana (fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore)
- offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
- fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
- offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;

Cosa fa il Veterinario Aziendale

- assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie
- fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.
- Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attività sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti così come schematizzati nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni.
- Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.

Responsabilità del Veterinario Aziendale

- Il veterinario aziendale è responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.

Ovvero

quelle in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo che l'operatore è tenuto a comunicare al veterinario aziendale (art. 5)

Rete di sorveglianza epidemiologica

Ai sensi della normativa vigente, quindi fanno parte del sistema :

- gli allevamenti, impianti e laboratori accreditati
- il proprietario dell'azienda, la persona fisica o giuridica responsabile
- il veterinario ufficiale e il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio
- il veterinario aziendale
- gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
- la banca dati dell'anagrafe zootecnica
- il Ministero della Salute e le Regioni e P.A. in quanto autorità competenti

Sorveglianza epidemiologica

Uso dell'epidemiologia per
Individuare, pianificare, gestire e valutare
servizi per la gestione dello stato di salute
di una popolazione/gruppo

Obiettivi



Prevenzione



Controllo



Eradicazione

Epidemiologia: studio delle malattie e dei fattori che ne determinano la loro occorrenza

(superamento postulati di Koch)


Sorveglianza

Attiva (SSN)

- Richiede la definizione della popolazione target e del disegno del campionamento
- Richiede esecuzione e raccolta sistematica di test eseguiti in una popolazione in un dato periodo di tempo
- Prevede campionamenti anche su soggetti sani, anche post-mortem (BSE, mattatoio)
- Ciascun individuo della popolazione o del gruppo ha una probabilità nota e uguale di essere campionata

Passiva (Allevamento)

- Raccolta dati relativi ai casi clinici o sospetti di specifiche malattie, basata sulla notifica volontaria o obbligatoria
- Raccolta dati in allevamento su specifiche “ sindromi “ come aborti, ma anche eventi come cause riforme, mortalità ecc.
- Monitoraggio dello stato sanitario attraverso l’utilizzo di dati raccolti di routine come, per es. controlli funzionali, linear score, analisi previste dalla 853/ 2004, ecc.



Da dove partire?

Buone pratiche veterinarie

- Descrivere impianti e procedure
- Individuare i punti critici: **analisi e gestione del rischio**
- Rilevare la qualità delle produzioni
- Valutare i parametri di benessere animale: **conoscere a fondo la specie allevata**
- Applicare le norme di biosicurezza: **tenere conto dei fattori ambientali**
- Rilevare le patologie
- Effettuare accertamenti diagnostici
- Adottare protocolli terapeutici: **scorte**
- Indicare nuove procedure
- Verificare esito delle misure
- Formazione del personale: **tenere conto della loro cultura d'origine**



Pseudo lumpy skin disease???


Principali linee di attività

- Tracciabilità (manuale)
- Autocontrollo- management (manuale buone prassi igieniche)
- Corretta prassi agronomica
- Alimentazione
- Gestione della riproduzione
- Sanità animale: clinica ed epidemiologia
- Gestione del farmaco
- Benessere animale
- Qualità produzioni
- Sostenibilità delle produzioni
- Formazione

Manuale di Tracciabilità

Si compone di una serie di moduli (o registri):

- 1. Registro del Pascolo;
- 2. Registro delle Produzioni Aziendali;
- 3. Registro degli Acquisti;
- 4. Registro dei Fornitori;
- 5. Registro dei Clienti;
- 6. Registro di Disinfestazione e Derattizzazione;
- 7. Registro di Formazione ed Addestramento;
- 8. Registro della Manutenzione Straordinaria;
- 9. Registro delle Pulizie;
- 10. Registro dei Piani Alimentari;
- 11. Registro delle Non Conformità;
- 12. Registro di Consegna del latte (per le aziende da latte);
- 13. Registro di Controllo Tank (per le aziende da latte);
- 14. Registro dei Prelievi;
- 15. Registro dei Documenti di Provenienza.



Manuale di corretta prassi igienica

- **Azienda:** proprietario, indirizzo, cod. Az., num. registrazione, partita IVA, specie allevata, numero animali, veterinario aziendale, agronomo, iscrizione all'Ass. Allevatori, ecc.
- **Condizione:** personale addetto alle diverse mansioni: organigramma
- **Situazione fondiaria:** terreni di proprietà, in affitto ecc..
- **Strutture:** planimetria, stalla, sala mungitura, sala latte, vitellaia, stoccaggio alimenti, magazzini, uffici ecc..
- **Anagrafe:** responsabile, materiali e strumenti
- **Alimentazione:** approvvigionamento, tecnologia utilizzata, modalità di somministrazione, procedure di distribuzione, ecc
- **Mungitura:** modalità e pratiche igienico-sanitarie, elenco animali in mungitura, lavaggio impianto, tank, ecc.
- **Lettiera:** tipologia e gestione;
- **Vitellaia:** benessere, anagrafe, gestione alimentazione, tipo di stabulazione, pratiche profilattiche, ecc.;
- **Gestione della riproduzione:** registrazione. parti, f.a., visite ginecologiche, ecc.
- **Gestione igienico-sanitaria:** misure di biosicurezza, protocolli di profilassi e terapia (gestione del farmaco), metodi di identificazione e segregazione animali, acc. diagnostici, analisi routinarie, ecc.
- **Osservazioni:** ovvero i punti critici che il veterinario rileva nelle strutture o procedure

Procedura vitellaia

I vitelli nati nella sala parto, vengono immediatamente identificati con una marca auricolare dove viene riportato il numero di matricola della madre. Questo permette, dopo l'allontanamento dalla sala parto al box individuale di poter somministrare correttamente il colostro nel corso della prima settimana di vita.

I box individuali sono posti a terra, dopo lavaggio e disinfezione delle aree occupate dalle gabbiette singole, dotate di finestre di comunicazione per favorire la socializzazione dei soggetti custoditi

Alcuni box individuali, nei mesi invernali sono dotati di lampade la cui funzione è di mantenere una temperatura superiore ai 15°C. Questi box, di lunghezza di circa 2 metri, vengono utilizzati nei primi 15 giorni di vita dei vitelli, dopodiché vengono spostati in box di circa 1.75m. La maggiore lunghezza dei box dotati di lampade per il riscaldamento è dovuta alla necessità di garantire ai vitelli di scegliere la temperatura più adeguata alle loro necessità ed evitare un eccesso di calore e dunque di disidratazione.

I vitelli sono tenuti in box singoli per una durata massima di otto settimane, tranne alcuni soggetti che tardano allo svezzamento e che richiedono una stabulazione individuale più lunga, fino anche alle 12 settimane, per permettere loro una migliore fase di svezzamento e quindi una minore incidenza di patologie.

All'età di 10 giorni i vitelli vengono de-cornificati con le modalità previste dalla legge, ovvero con intervento con de-cornificatore, previa anestesia locale e successiva medicazione antibiotica.

Gli animali con patologie in atto vengono isolati e trattati in box che sono privi di finestre di comunicazione con gli altri vitelli, in modo da evitare il contagio delle malattie.

Nel corso delle eventuali patologie, gli animali vengono visitati dal veterinario e, quando ritenuto necessario, sottoposti ad analisi di laboratorio che accertino la causa e permettano una terapia o prevenzione adeguate, attraverso un uso di antibiotici, comunque sempre giustificati da eventuale antibiogramma o vaccini.

All'età di tre settimane i vitelli vengono identificati con la marca auricolare che riporta il numero di matricola.

Dopo le otto settimane di vita, di regola i vitelli vengono spostati in box multipli e, all'età di sei mesi, sono somministrati i boli ruminali in cui sono inseriti i microchip identificativi, con il numero di matricola e quello aziendale.

Calendario di mandria

- Cambiamenti piani alimentari (allegata tabella razionamenti)
- Introduzione o uscita animali dall'azienda (da riportare sul registro di stalla)
- Entrate in lattazione (parti) e messe in asciutta (controlli funzionali)
- Patologie e trattamenti (da registrare sul registro dei trattamenti)
- Segnalazione decessi e causa (registro aziendale)
- Eventuale cambiamento del personale addetto alla mungitura o alla somministrazione degli alimenti
- Acquisto alimenti o inizio utilizzazione
- Registrazione data visite ginecologiche
- Registrazione interventi di massa sulla mandria (profilassi, vaccinazioni, pareggio, ecc.)
- Campionamenti
- Immissione o esclusione di tori dalla mandria (bufale)
- Acquisto farmaci
- Eventi formativi

Alimentazione

- Fabbisogni
- Scelta delle derrate
- Approvvigionamento o produzione (piano agronomico)
- Stoccaggio
- Qualità delle derrate
- Razionamento
- Distribuzione

Perché occuparsi dei piani alimentari?

- **Analisi del rischio sanitario degli alimenti**, in funzione della gestione e stoccaggio (sviluppo di muffe, di alterazioni organolettiche, di presenza di patogeni o loro tossine)
- **Verifica dello stato sanitario** della mandria in funzione di una maggiore o minore incidenza di patologie legate **allo stato immunitario degli animali**
- **Verifica dell'efficienza riproduttiva** in funzione del piano alimentare
- **Verifica della capacità di ingestione degli alimenti**
- **Verifica dei livelli produttivi di latte** in funzione dei piani alimentari
- **Verifica dei parametri sanitari, merceologici e reologici del latte**



Insilato di mais

- pH: 3,5-4,5
- S.S.: 30-35%
- Azoto ammoniacale: 5-7%

Scheda rilevamento sanitario

mese

- Pat. metaboliche
- Pat. gastro – intestinali
- Pat. muscolo – scheletriche
- Pat. mammarie
- Pat. podali
- Pat. urogenitali
- Pat. infettive
- Pat. parassitarie
- Pat. respiratorie
- Decessi
- Identificazione capi
- Tipo di patologia
- Accertamenti diagnostici
- Prevalenza: % di popolazione che ha una determinata malattia (infezione) in un determinato periodo
- Incidenza (% nuovi casi di malattia nella popolazione nel tempo dell'osservazione)
- Tasso di incidenza (velocità con la quale si verificano nuovi casi in un determinato periodo di tempo)
- Misure di controllo: accettabilità, riforma, protocolli vaccinali, terapeutici e revisione procedure

Criteri di adozione delle misure di controllo: DIAGNOSI!!!

- Zoonosi: tutte le patologie o fattori di rischio per la salute umana che gli animali trasmettono direttamente, indirettamente o attraverso gli alimenti
- Patologia sistemica o di apparato, individuale o di massa
- Campionamenti: significatività
- Esito diagnosi: clinica e/o di laboratorio (conoscere materiali e metodi utilizzati: interpretazione)
- Protocolli terapeutici: prescrizione e registrazione, utilizzo scorte
- Misure di profilassi: dirette e/o indirette
- Eventuale revisione delle procedure
- Verifica esito delle misure adottate (benessere animale)

DECRETO 7 dicembre 2017

Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilita' e requisiti professionali del veterinario aziendale. (18A00687) (GU Serie Generale n.29 del 05-02-2018)

Art 4 lettera g)

- Fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'**antimicrobico-resistenza**.

Allegato 1 lettera b)


Dati relativi ai medicinali veterinari e alle altre cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti

- . Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
- . Durata e tipologia dei trattamenti.
- . Tempi di sospensione.
- . **Residui**.
- . Reazioni avverse.
- . **Antimicrobico-resistenza**.
- . Mancata efficacia, etc.

Residui: ovvero sostanze immutate, prodotti di degradazione o metaboliti

Possibili pericoli:

- Fenomeni di sensibilizzazione
- Fenomeni in fase di trasformazione industriale
- Emergenza di germi antibiotico-resistenti
- Interferenza nelle reazioni immunitarie
- Occultamento di germi in corso di es. batteriologici
- Fenomeni tossici diretti e indiretti
- Influenza sulla oncogenesi
- Danno ecologico



Come scegliamo l'antibiotico?

- Criteri clinici: indicazione terapeutica
- Eziologia: isolamento e antibiogramma
- Criteri farmacologici: farmacocinetica (capacità di raggiungere il tessuto/organo)
farmacodinamica (azione battericida o batteriostatica)

E' sufficiente? NO!

RISULTATI DELLE PROVE ESEGUITE

ISOLATO BATTERICO DI ESCHERICHIA COLI

Camp.9 Aliq.1 UC 1

SENSIBILITA' AI CHEMIOANTIBIOTICI	DIFFUSIONE IN AGAR	
		AMPICILLINA RESISTENTE
		AMIKACINA SENSIBILE
		TETRACICLINA RESISTENTE
		SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM INTERMEDIO
		CEFTIOFUR RESISTENTE
		AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO RESISTENTE
		CEFAZOLINA RESISTENTE
		KANAMICINA SENSIBILE

ISOLATO BATTERICO DI STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Camp.10 Aliq.1 UC 1

SENSIBILITA' AI CHEMIOANTIBIOTICI	DIFFUSIONE IN AGAR	
		SULFAMETOXAZOLO + TRIMETOPRIM INTERMEDIO
		KANAMICINA SENSIBILE
		AMIKACINA RESISTENTE
		CEFALOTINA SENSIBILE
		FLORFENICOLO INTERMEDIO
		TETRACICLINA INTERMEDIO
		CEFTIOFUR SENSIBILE
		AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULANICO SENSIBILE
		AMPICILLINA SENSIBILE
		ERITROMICINA INTERMEDIO
		CLINDAMICINA RESISTENTE

Isolato batterico: **Streptococcus agalactiae**
 Prova accred.dal SINAL n.0201

Antibiotico	Risultati	MIC	Soglia MIC
TETRACICLINA	Resistente	> 128	2-8
CLINDAMICINA	SENSIBILE	< 0.06	0.25-1
ENROFLOXACIN	Intermedio	> 2	0.50-4
AMPICILLINA	SENSIBILE	< 0.06	0.12-4
PENICILLINA	SENSIBILE		
AMOXICILLINA/AC. CLAVULANICO	SENSIBILE	2	8-16
ERITROMICINA	Resistente	16	0.25-1
CEFALOTINA	SENSIBILE	< 1.00	8-32
FLORFENICOLO	SENSIBILE		
tilosina	SENSIBILE		
RIFAMPICIN	SENSIBILE	< 0.50	1-4

ççççS

Do not use Rifampicin in monotherapy.

DIREZIONE OPERATIVA DIAGNOSTICA GENERALE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L'ANTIBIOTICORESISTENZA

LINEE GUIDA PER L'INTERPRETAZIONE DELLE PROVE DI
SENSIBILITÀ AI CHEMIOANTIBIOTICI IN VITRO PER UN
UTILIZZO NELLA TERAPIA CLINICA.

I panel impiegati per le prove di Sensibilità ai chemioantibiotici, gestite presso il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza, sono composti di numerose molecole, alcune delle quali definibili "molecole prototipo". Le molecole prototipo, rappresentative per determinate classi e subclassi di chemioantibiotici, sono utilizzate per valutare la Sensibilità dell'isolato anche nei confronti delle molecole rappresentate. Nella Tabella seguente è compreso un elenco delle molecole prototipo e delle relative molecole rappresentate.


MOLECOLA PROTOTIPO	MOLECOLE RAPPRESENTATE DAL PROTOTIPO
Ampicillina	Ampicillina, Amoxicillina, Etacillina
Oxacillina	Oxacillina, Meticillina, Cloxacillina, Nafcillina
Cefalotina/Cefazolina	Tutte le Cefalosporine di 1° generazione: Cefalotina, Cefadroxil, Cefalexina, Cefapirina, Cefradina, Cefaclor, Cefazolina.
Clindamicina	Clindamicina, Lincomicina
Tetraciclina	Tetraciclina, Clortetraciclina, Doxyciclina, Minociclina, Oxytetraciclina
Trimethoprim- Sulfametoxazolo	Sulfamidici potenziati con Trimethoprim
Sulfissoxazolo	Tutti i Sulfonamidi
Enrofloxacin	Enrofloxacin, Danofloxacin, Ciprofloxacina, Marbofloxacina, Orbifloxacin (fluorochinoloni in genere)
Acido Nalidixico	Acido Nalidixico, Flumequine
Kanamicina	Kanamicina, Neomicina
Eritromicina	Macrolidi: Eritromicina, Tilmicosina, Azitromicina, Claritromicina, Diritromicina, Tilosina, Spiramicina

PRINCIPI BASE DEL "MIC TEST"

NESSUNA CRESCITA

CRESCITA

Brodo
+
inoculo
+
antibiotico



Principali classi di antibatterici

Battericidi

- Beta-lattamine (TD): penicilline
cefalosporine
- Aminoglicosidi (CD)
- Chinolonici (CD)
- Rifamicina
- Metronidazolo
- Polimixina

Batteriostatici

- Lincosamidi
- Macrolidi (TD)
- Tetracicline (TD)
- Cloramfenicolo
- Sulfamidici

Considerazioni per un uso prudente degli antibiotici

- Attivare tutte le procedure di prevenzione: **misure di biosicurezza**
- Limitare uso di terapie sintomatiche: **fare diagnosi!!!!**
- Evitare uso di antibiotici ad ampio spettro o cocktail di antibiotici
- Evitare di curare le forme croniche
- Conoscere a fondo le modalità operative dell'azienda
- Evitare abuso di antibiotici e disinfettanti
- Dotarsi di strumenti adeguati alla rilevazione dei dati aziendali
- Formare il personale addetto alle mansioni di interesse sanitario
- Adeguare l'uso e le scorte di antibiotici agli accertamenti diagnostici: **protocolli terapeutici**

Qualità delle produzioni: latte

- Controlli di legge: carica batterica, cell.somatiche, inibenti
- Piano straordinario controllo aflatossine
- Gestione delle non conformità: comunicazioni alla ASL, acquirente, protocollo azioni correttive e verifica efficacia
- Controllo dei parametri di qualità: grasso, proteine, cloruri, punto crioscopico, lattosio, caseina, ecc.
- Urea
- Ricerca contaminanti chimici e biologici
- Aspetti reologici:
 - lattodinamografia, °SH, pH, plasmina-plasminogeno, urea, ecc.
- Ricerca patogeni

30
minuti


30

20 mm

Tempo di
coagulazione (r)

Velocità di formazione
del coagulo (k 20)

Consistenza del
coagulo (a 30)



Azienda	1	3	2	
campione	latte bufala	latte bufala	latte bufala	latte bufala
integrazione	no lino 1	300 g/die lino 3	400 g/die	500g/die lino 2
C4:0	6,81	6,12	3,53	5,89
C5:0	0,04	0,05	0,04	0,04
C6:0	4,28	3,96	2,43	3,71
C7:0	0,04	0,02	0,03	0,03
C8:0	2,45	2,31	1,35	2,11
C10:0	3,04	2,99	2,57	2,67
C10:1c9	0,14	0,14	0,14	0,11
C11:0	0,05	0,05	0,04	0,04
C12:0	3,58	3,60	3,13	3,12
C13-iso	0,04	0,03	0,03	0,03
C12:1c9	0,03	0,02	0,02	0,02
C13-anteiso	0,01	0,02	0,01	0,01
C13:0	0,09	0,09	0,07	0,09
C14-iso	0,15	0,17	0,13	0,15
C14:0	12,47	11,54	10,55	11,12
C15-iso	0,26	0,29	0,25	0,25
C14:1c9	0,70	0,63	0,70	0,53
C15-anteiso	0,44	0,50	0,41	0,44
C15:0	1,04	1,05	0,94	0,98
C16-iso	0,33	0,37	0,28	0,32
C16:0	32,51	29,81	28,68	26,98
C16:1t9	0,04	0,04	0,04	0,04
C16:1c7	0,20	0,20	0,15	0,20
C16:1 c9	1,69	1,56	2,00	1,24
C17-iso	0,25	0,25	0,20	0,25
C17-anteiso	0,35	0,38	0,03	0,34
C17:0	0,45	0,49	0,38	0,42
C17:1 c9	0,17	0,18	0,15	0,15
C18:0	6,96	8,41	7,57	8,95
C18:1 t6-8	0,19	0,23	0,21	0,26
C18:1 t9	0,11	0,13	0,13	0,14
C18:1 t10	0,15	0,18	0,16	0,19
C18:1 t11	0,44	0,56	0,67	0,57
C18:1 t12	0,17	0,21	0,22	0,27
C18:1c9	15,53	17,78	15,89	16,77
C18:1 c11	0,48	0,54	0,38	0,47
C18:1 c12	0,15	0,21	0,20	0,25
C18:1 c13	0,03	0,05	0,02	0,05
C18:1 c14	0,00	0,00	0,00	0,00
C18:1 t16	0,13	0,19	0,19	0,26
C18:1 c15	0,01	0,03	0,03	0,08
C18:2 t9,c12	0,03	0,06	0,05	0,05
C18:2 t11,c15	0,03	0,08	0,08	0,09
C18:2 c9,c12	1,86	1,98	1,52	1,65
C18:3 c9,c12,c15	0,32	0,52	0,41	0,65
C20:0	0,17	0,22	0,19	0,17
C18:2 9,11 c/t	0,24	0,27	0,33	0,29
C21:0	0,00	0,00	0,01	0,00
C20:2 c11,c14	0,04	0,05	0,02	0,03

			1	2	3
		no lino	500g/die	400g/die	300g/die
CLA	≥0,5	0,24	0,29	0,33	0,27
C16:0	≤ 31,6	32,5	27,0	28,7	29,8
C18:3	≥ 0,6	0,3	0,6	0,41	0,5
SFA	≤ 68,15	74,10	66,42	61,64	70,88
C18 totali	≥40	27	31	28	31
Omega6/Omega3	≤ 4	5,40	2,43	3,43	3,54

7

Condizionalità

Sostegno condizionato (cross-compliance)

subordina la concessione di pagamenti diretti al rispetto di disposizioni e normative: criteri di gestione obbligatori (CGO) e mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)

- Corretta gestione agronomica dei terreni
 - Salvaguardia dell'ambiente
 - Sanità animale
 - Benessere animale
- La “ Non Conformità” a tali impegni implica la riduzione graduale e complessiva dei contributi diretti ai quali gli agricoltori avrebbero diritto: viene introdotto il criterio di Sostenibilit, ma anche di Competizione



Fischler

Condizionalità

Check list del MinSal e Agea

9 CGO (Criteri di Gestione Obbligatorii)

- Identificazione
- Malattie
- Benessere animale

Condizionalità

AGEA interlocutore unico UE per l'erogazione dei fondi europei

- l'erogazione dei fondi europei dipende dalla valutazione complessiva del nostro Paese e non delle singole Regioni. (Necessità di armonizzare le attività su tutto il territorio nazionale)
- In caso di ritardi o incongruità regionali, l'Agea ha il potere di avocare a sé le funzioni di valutazione e assegnare direttamente i fondi.

Valore della Condizionalità

Azienda Regione Lazio con 260 UBA e 120Ha

- Fondi della mis.14 (benessere animale 270 EU/UBA) 70200 EU
- Premi PAC per seminativi 45000 EU
- Tot. 115200 EU
- Valore ripartito per 200 lattazioni = 576 EU
- Produzione media 90q = 0,064 EU/litro di latte

Perché fare il Veterinario Aziendale

Valutazioni sul futuro della nostra professione

- Possiamo relegare la nostra attività alle sole funzioni mediche
- Ignorare il contesto delle regole che governano gli scambi commerciali
- Continuare ad assecondare il modello economico degli allevamenti che insegue il prezzo delle produzioni e fa chiudere le stalle
- Ignorare l'impatto delle nuove tecnologie sulle nostre pratiche tradizionali
- Rifiutarsi di cambiare mentalità ed essere figure marginali in allevamento

Oppure

- Comprendere che il sistema produttivo in cui operiamo segue le regole di tutti gli altri
- Sviluppare competenze e progetti che aumentino il valore aggiunto delle produzioni
- Utilizzare I fondi Psr che possono finanziare le nostre attività
- Aprire al confronto con altre figure professionali
- Creazione di Service

Principali argomenti di formazione

- Riferimenti normativi di Sanità e Agricoltura
- Epidemiologia
- Principi di HACCP
- Alimentazione: gestione sanitaria degli alimenti e ricadute dei piani alimentari su salute e benessere animale
- Qualità delle produzioni

Considerazioni finali

- Le normative assegnano a **tutti gli OSA** le stesse regole di produzione e di accesso ai finanziamenti europei, modulando gli obblighi relativi alle registrazioni
- Il veterinario aziendale ha il compito di elevare lo stato sanitario dell'allevamento adottando i criteri **della gestione del rischio (principi dell'HACCP)**
- I controlli ufficiali sono rivolti alle attività svolte in allevamento (**e quindi solo indirettamente a quelle del veterinario aziendale**) ed esprimono la loro valutazione attraverso la **categorizzazione di rischio**, in base alla quale pianificano le proprie attività e misure.

Grazie per l'attenzione